

**Legge federale
su l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI¹])**

del 25 giugno 1982 (Stato 7 maggio 2002)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 34^{ter} capoverso 1 lettere a e c nonché 34^{novies} della Costituzione
federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980⁴,
decreta:

Titolo primo: Scopo

Art. 1

¹ Scopo della presente legge è di garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di:

- a. disoccupazione
- b. lavoro ridotto;
- c. intemperie;
- d. insolvenza del datore di lavoro.

² La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione imminente e di combattere quella esistente con provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore delle persone assicurate.⁵

RU 1982 2184

- ¹ Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
- ² [CS 1 3; RU 1976 2001]. Alle disposizioni menzionate corrispondono ora gli art. 110 cpv. 1 lett. a e c nonché 114 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
- ³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).
- ⁴ FF 1980 III 469
- ⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Titolo secondo: Contributi

Art. 2 Obbligo di pagare i contributi

¹ È tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione colui che:

- a. è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)⁶;
- b. è tenuto a pagare contributi come datore di lavoro giusta l'articolo 12 LAVS.

² Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi:

- a. i lavoratori che pagano i contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) per mezzo di marche;
- b. i membri della famiglia occupati nell'azienda, giusta l'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952⁷ sugli assegni familiari nell'agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti;
- c. i lavoratori, dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età determinante per il diritto ad una rendita semplice di vecchiaia secondo la legislazione AVS;
- d. i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere a–c;
- e. i disoccupati per le indennità secondo l'articolo 22a capoverso 1 e le casse di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro.

Art 2a⁸ Contributi volontari

I funzionari internazionali che, in virtù di uno scambio di lettere con un'organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere⁹, non sono assicurati in virtù della LAVS¹⁰ possono pagare contributi.

Art. 3 Calcolo dei contributi

¹ I contributi all'assicurazione contro la disoccupazione sono calcolati sul salario determinante giusta la legislazione AVS, ma al massimo, per ogni rapporto di lavoro, sino al guadagno massimo mensile assicurato, determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

² Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a un anno, l'importo annuo massimo è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale disciplina i particolari.¹¹

⁶ RS 831.10

⁷ RS 836.1

⁸ Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

⁹ RU 1997 609

¹⁰ RS 831.10

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Art. 4 Aliquota di contribuzione

¹ L'aliquota di contribuzione è pari al 2 per cento del salario determinante (art. 3). È a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione (art. 6 LAVS¹²), pagano il contributo intero.¹³

² Il Consiglio federale può, secondo i bisogni, ridurre l'aliquota di contribuzione, ma non fintanto che il fondo di compensazione è indebitato.¹⁴

³ Se il livello patrimoniale del fondo di compensazione, alla fine di due anni consecutivi, raggiunge o supera in media il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce l'aliquota di contribuzione per l'inizio del secondo anno civile successivo.

Art. 4a¹⁵ Provvedimenti straordinari

¹ L'aliquota di contribuzione di cui all'articolo 4 capoverso 1 ammonta al 3 per cento fino al 31 dicembre 2003.

² Il salario determinante ai fini dell'obbligo di contribuzione di cui all'articolo 3 capoverso 1 ammonta fino al 31 dicembre 2003 a due volte e mezzo l'importo massimo determinante del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Alla quota che supera l'importo massimo del guadagno assicurato si applica l'aliquota del 2 per cento.

³ I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione (art. 6 LAVS¹⁶) pagano il contributo intero.

Art. 5 Pagamento dei contributi

¹ Il datore di lavoro deduce la quota del contributo del lavoratore ad ogni pagamento del salario e la versa, con la propria, alla competente cassa di compensazione AVS.

² I lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di contribuzione pagano i loro contributi unitamente a quelli dell'AVS alla cassa di compensazione AVS, alla quale sono affiliati.

Art. 6 Prescrizioni applicabili della legislazione AVS

Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS.

¹² RS 831.10

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

¹⁶ RS 831.10

Titolo terzo: Prestazioni

Capitolo 1: Generi di prestazioni

Art. 7¹⁷

¹ Per prevenire e combattere la disoccupazione, l'assicurazione versa contributi in favore:

- a. di una consulenza e di un collocamento efficienti;
- b. della riqualificazione, del perfezionamento e della reintegrazione professionali delle persone assicurate;
- c. di assicurati che accettano un'occupazione fuori del luogo di domicilio;
- d. di altri provvedimenti nell'ambito della presente legge.

² Essa versa le seguenti prestazioni:

- a. indennità di disoccupazione;
- b. indennità per la partecipazione a provvedimenti giusta il capoverso 1 lettera b;
- c. indennità per lavoro ridotto;
- d. indennità per intemperie;
- e. indennità nel caso d'insolvenza del datore di lavoro (indennità per insolvenza).

Capitolo 2: Indennità di disoccupazione

Sezione 1: Diritto

Art. 8 Presupposti del diritto

¹ L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

- a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);
- b. ha subito una perdita di lavoro computabile (art. 11);
- c. risiede in Svizzera (art. 12);
- d.¹⁸ ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
- e. ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
- f. è idoneo al collocamento (art. 15) e

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

g. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

² Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all'indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

Art. 9 Termini quadro

¹ Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.¹⁹

² Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

³ Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

⁴ Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b, alla riscossione e al periodo di contribuzione sono nuovamente applicabili termini quadro biennali, sempre che la legge non disponga altrimenti.²⁰

Art. 10 Disoccupazione

¹ È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un'occupazione a tempo pieno.

² È considerato parzialmente disoccupato chi:

- a. non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure;
- b. un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale.

^{2bis} Non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).²¹

³ La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata all'ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata.

⁴ La sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equiparata alla disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia pendente un ricorso con effetto sospensivo.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

²¹ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Art. 11 Perdita di lavoro computabile

¹ La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

² Se l'assicurato diventa disoccupato alla fine di un'attività stagionale o alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.

³ Non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

⁴ L'indennità di vacanze che l'assicurato ha ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.²²

⁵ Il Consiglio federale regola il computo della perdita di lavoro in caso di sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 10 cpv. 4).

Art. 12 Stranieri residenti in Svizzera

Gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.

Art. 13 Periodo di contribuzione

¹ Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno sei mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.²³ L'assicurato che, entro tre anni dalla scadenza del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ridiviene disoccupato deve aver compiuto un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi.²⁴

² Sono parimente computati:

- a. i periodi in cui l'assicurato esercita un'attività dipendente prima di aver raggiunto l'età dalla quale deve pagare contributi AVS;
- b.²⁵ i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno 3 settimane consecutive a giornata intera;
- c. i periodi in cui l'assicurato è bensì vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia o infortunio, non riceve salario e non paga quindi contributi;

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

²⁴ Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 3081 n. II 4; FF 1994 I 312).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

- d. le interruzioni di lavoro dovute a gravidanza o maternità, purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.

^{2bis} I periodi durante i quali l'assicurato si è dedicato all'educazione di figli d'età inferiore ai 16 anni e quindi non ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione sono computati come periodo di contribuzione se gli assicurati:

- a. al termine del periodo educativo sono costretti, per ristrettezze economiche, a intraprendere un'attività lucrativa dipendente;
- b. hanno trascorso il periodo educativo in Svizzera e tale periodo è durato più di 18 mesi entro il termine quadro di contribuzione.²⁶

^{2ter} Vi sono ristrettezze economiche se il reddito computabile dell'assicurato e quello del suo coniuge non raggiungono il limite stabilito dal Consiglio federale. Il Consiglio federale stabilisce la parte computabile della sostanza.²⁷

³ Per impedire la riscossione ingiustificata e simultanea di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale e di prestazioni ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b, il Consiglio federale può disciplinare diversamente il computo dei periodi di contribuzione per le persone che sono state pensionate prima del raggiungimento dell'età della pensione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LAVS²⁸, ma che intendono continuare a esercitare un'attività dipendente.²⁹

Art. 14 Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione

¹ Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

- a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera;
- b. malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
- c. soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.³⁰

²⁶ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312). Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

²⁷ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

²⁸ **RS 831.10**

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

² Sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.³¹

³ Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di oltre un anno.³²

⁴ Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione possono riscuotere per la prima volta l'indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di dodici mesi al massimo, stabilito dal Consiglio federale.³³

⁵ Gli assicurati che beneficiano di un provvedimento inerente al mercato del lavoro non sono soggetti a un periodo d'attesa, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 1. Questa disposizione non si applica agli studenti, agli scolari e ai maturandi privi di una formazione professionale.³⁴

^{5bis} Le persone che, dopo aver terminato la scuola dell'obbligo in Svizzera, si mettono a disposizione dell'ufficio di collocamento possono partecipare a un programma di occupazione temporanea durante il termine d'attesa secondo i capoversi 4 e 5. Il Consiglio federale determina conformemente all'articolo 75 i costi computabili per questi programmi.³⁵

³¹ Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

³² Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 685 700; FF **2001** 4435).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

³⁴ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312). Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

Art. 15 Idoneità al collocamento

¹ Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.

² Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.

³ Il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

⁴ L'assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un'attività nell'ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento.³⁶

Art. 16³⁷ Occupazione adeguata

¹ Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.

² Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

- a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
- b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
- c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
- d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
- e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
- f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
- g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

³⁶ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

- h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
- i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui remunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

³ Se l'assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un'attività la cui remunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall'obbligo di accettazione.

Art. 17³⁸ Obblighi dell'assicurato e prescrizioni di controllo

¹ L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.

² L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento all'ufficio del lavoro del suo luogo di domicilio il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende prestazioni giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. L'ufficio di compensazione (art. 83) può esonerare totalmente o parzialmente il servizio cantonale dall'esecuzione del controllo mediante timbratura qualora esistano strutture idonee a garantire un collocamento efficiente senza timbratura.

³ L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:

- a. frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua idoneità al collocamento;
- b. partecipare a discussioni o sedute d'orientamento; nonché
- c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

⁴ Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.

⁵ L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico, se accertato che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Sezione 2: Indennità

Art. 18 Estensione del diritto

¹ Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata.³⁹

^{1bis} Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati.⁴⁰

² Il Consiglio federale stabilisce il periodo di controllo.⁴¹

³ Il Consiglio federale disciplina la determinazione del diritto all'indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

⁴ Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dalle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b.⁴²

⁵ Il capoverso 4 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.⁴³

Art. 19 Giorni festivi

Il diritto all'indennità è valido anche per le ricorrenze di Capodanno, dell'Ascensione e di Natale, come anche per cinque altre feste stabilite dal Cantone, se cadono in un giorno lavorativo.

Art. 20 Esercizio del diritto all'indennità

¹ Il disoccupato fa valere il diritto all'indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

⁴⁰ Introdotto dal n. I del DF del 16 dic. 1994 concernente provvedimenti di risanamento nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione (RU **1994** 3098; FF **1994** V 530). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

⁴² Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312). Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU **1999** 2374 2385; FF **1999** 3).

⁴³ Introdotto dal n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

² Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l'assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l'attestato, su domanda, entro una settimana.

³ Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.

⁴ Il Consiglio federale determina i presupposti per la concessione di anticipazioni.

Art. 21 Forma dell'indennità di disoccupazione

L'indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere.

Art. 22 Importo dell'indennità giornaliera

¹ L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.⁴⁴

² Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

- a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;
- b. beneficiano di un'indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 130 franchi, e
- c. non sono invalidi.⁴⁵

³ a ⁵ ..⁴⁶

Art. 22a⁴⁷ Contributi alle assicurazioni sociali

¹ L'indennità giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b è considerata salario determinante a tenore della LAVS⁴⁸.

² La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro. Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS.

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁴⁶ Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

⁴⁷ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁴⁸ RS 831.10

³ La cassa deduce inoltre dall'indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico, all'istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la procedura.⁴⁹

⁴ Inoltre la cassa deduce dall'indennità i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura.

Art. 23 Guadagno assicurato

¹ È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.⁵⁰

² Per gli assicurati che riscuotono un'indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell'età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).⁵¹

³ Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un'attività esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente.

⁴ Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che l'assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), i pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione.⁵²

⁴⁹ Entra in vigore il 1° lug. 1997 (RU 1997 60 II 1).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁵² Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Art. 24⁵³ Computo del guadagno intermedio

¹ È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.

² Entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni l'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno per i giorni durante i quali ottiene un guadagno intermedio. Il tasso di indennità è determinato secondo l'articolo 22. Egli non ha alcun diritto se il rapporto di lavoro fra le due parti è mantenuto con o senza interruzione. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni minime relative alla presa in considerazione del guadagno intermedio.⁵⁴

³ È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

⁴ Il diritto di cui al capoverso 2 è dato al massimo durante i primi dodici mesi di una tale occupazione; esso è dato durante due anni al massimo nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45 anni.⁵⁵

⁵ Se, per evitare la disoccupazione, l'assicurato accetta, per almeno un intero periodo di controllo, un lavoro a tempo pieno la cui retribuzione è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'articolo 11 capoverso 1 non è applicabile durante il periodo di cui al capoverso 4.⁵⁶

Art. 25⁵⁷**Art. 26**⁵⁸ Indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile

Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d'avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore all'indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l'assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo l'articolo 27.

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2125 2131; FF **1989** III 325).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2374 2385; FF **1999** 3).

⁵⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

⁵⁷ Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU **1991** 2125; FF **1989** III 325).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS **824.0**).

Art. 27 Numero massimo di indennità giornaliera

¹ Entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni (art. 9 cpv. 2), il numero massimo delle indennità giornaliera è determinato in base all'età dell'assicurato.⁵⁹

² L'assicurato ha diritto a:

- a. 150 indennità giornaliera al massimo fino a 50 anni,
250 indennità giornaliera al massimo dal compimento del 50° anno,
400 indennità giornaliera al massimo dal compimento del 60° anno,
520 indennità giornaliera al massimo se riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una rendita siffatta e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo;
- b. indennità giornaliera speciali secondo l'articolo 59b entro il termine quadro biennale per la riscossione delle prestazioni, sempre che la legge non preveda altrimenti.⁶⁰

³ Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero delle indennità giornaliera e prolungare di 6 mesi il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, per gli assicurati ai sensi del capoverso 2 divenuti disoccupati durante gli ultimi due anni e mezzo precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.⁶¹

⁴ Le persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione o quelle che riscuotono indennità per disoccupati alla fine del periodo di educazione secondo l'articolo 13 capoverso 2^{bis} hanno diritto, nell'ambito del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, alla metà al massimo delle indennità giornaliera di cui al capoverso 2 lettera a. Il numero totale di indennità giornaliera ai sensi del capoverso 2 lettere a e b e dell'articolo 72a capoverso 3 non può superare 260.⁶²

Art. 28 Indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta

¹ Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio o maternità e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

⁶² Introdotto dal n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

sino al trentesimo giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 34 indennità giornalieri entro il termine quadro.⁶³

² Le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dalle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b.⁶⁴

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

⁴ I disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

⁵ Il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 29 Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro

¹ La cassa versa le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b se ha dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, rispetto al suo ultimo datore di lavoro, riguardanti il salario o il risarcimento nel senso dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese.⁶⁵

² Con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata.⁶⁶ La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF⁶⁷). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.⁶⁸

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all'estero.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁶⁷ RS 281.1

⁶⁸ Nuovo testo dei per. 2 e 3 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Sezione 3: Sanzioni⁶⁹

Art. 30 Sospensione del diritto all'indennità⁷⁰

¹ L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se:

- a. è disoccupato per propria colpa;
- b. ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro;
- c. non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata;
- d.⁷¹ non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata assegnatagli, oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato detto di partecipare;
- e. ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare, oppure
- f. ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l'indennità di disoccupazione.
- g.⁷² durante la fase di progettazione ha ricevuto speciali indennità giornaliera (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un'attività lucrativa indipendente.

² Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c⁷³, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l'obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all'ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.⁷⁴

³ La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliera giusta l'articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.⁷⁵ La sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁷² Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁷³ Vedi anche il n. III cpv. 2 delle disp. fin della modificazione del 6 nov. 1996 (RS 837.02 in fine).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁷⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

^{3bis} Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.⁷⁶

⁴ Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all'indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.

Art. 30a⁷⁷ Privazione del diritto alle prestazioni

¹ Il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni se, a conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d, questi insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

² Il disoccupato riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di partecipare al provvedimento di reintegrazione, sempre che gli altri presupposti siano soddisfatti.

Capitolo 3: Indennità per lavoro ridotto

Art. 31 Presupposti del diritto

¹ I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:

- a.⁷⁸ sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
- b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
- c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
- d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:

- a. per i lavoratori a domicilio;
- b. per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.⁷⁹

³ Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

- a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁷⁷ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

- b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
- c. le persone che, come soci, partecipano finanziariamente o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

Art. 32 Perdita di lavoro computabile

¹ Una perdita di lavoro è computabile se:

- a. e dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
- b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda.

² Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d'attesa di tre giorni al massimo, stabilito dal Consiglio federale.⁸⁰

³ Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell'esercizio.⁸¹

⁴ Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d'esercizio è parificato a un'azienda.

⁵ È considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.

Art. 33 Perdita di lavoro non computabile

¹ Una perdita di lavoro non è computabile:

- a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
- b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
- c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
- d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto remunerato secondo il contratto di lavoro;

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

- e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
- f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato.

² Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

³ Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.⁸²

Art. 34 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto

¹ L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.

² Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.⁸³ È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.

³ Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.

Art. 35 Durata massima dell'indennità per lavoro ridotto

¹ L'indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l'azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l'indennità per lavoro ridotto.⁸⁴

^{1bis} La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.⁸⁵

² Nel caso di disoccupazione persistente e rilevante, il Consiglio federale può prolungare la durata massima delle prestazioni, in generale o per singole regioni o rami economici colpiti in modo particolarmente rigoroso, di al massimo sei periodi di conteggio.

⁸² Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

⁸³ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

⁸⁵ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Art. 36 Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei presupposti

¹ Un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di annuncio più brevi. L'annuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.

² Il datore di lavoro deve indicare nel preannuncio:

- a. il numero dei lavoratori occupati nell'azienda e di quelli colpiti dal lavoro ridotto;
- b. l'estensione e la durata probabile del lavoro ridotto;
- c. la cassa presso la quale intende far valere il diritto.

³ Il datore di lavoro, nel preannuncio, deve motivare la necessità del lavoro ridotto e, in base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che sono adempiuti i presupposti del diritto all'indennità secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 32 capoverso 1 lettera a. Il servizio cantonale può esigere altri documenti necessari all'esame.

⁴ Il servizio cantonale, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità. Informa in ogni caso il datore di lavoro e la cassa da questo designata.

Art. 37 Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto:

- a. ad anticipare l'indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga;
- b.⁸⁶ ad assumere a suo carico l'indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa (art. 32 cpv. 2);
- c.⁸⁷ a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del lavoro; il datore di lavoro è autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto altrimenti.

Art. 38 Esercizio del diritto all'indennità

¹ Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l'azienda, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

² Tutti i diritti all'indennità per un'azienda devono essere fatti valere, durante il termine biennale previsto nell'articolo 35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

³ Il datore di lavoro presenta alla cassa:

- a. i documenti necessari per l'ulteriore esame del diritto e per il calcolo dell'indennità;
- b. un conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori;
- c. una conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali (art. 37 lett. c).

La cassa può esigere, se necessario, altri documenti.

Art. 39 Rifusione dell'indennità per lavoro ridotto

¹ La cassa verifica l'adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.

² Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per lavoro ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.⁸⁸

³ Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 38 cpv. 1) non gli sono rufuse.

Art. 40⁸⁹ Prescrizioni di controllo

¹ In caso di lavoro ridotto non si procede di regola ad alcun controllo mediante timbratura.

² Il servizio cantonale può prescrivere un controllo mediante timbratura.

Art. 41 Occupazione provvisoria

¹ Il servizio cantonale può assegnare ai lavoratori colpiti da perdita di lavoro di intere o mezze giornate una confacente occupazione provvisoria adeguata (art. 16). I lavoratori il cui lavoro è sospeso completamente per più di un mese devono inoltre adoperarsi per trovarla.⁹⁰

² Il lavoratore che accetta un'occupazione provvisoria deve chiedere al riguardo il consenso del suo datore di lavoro. Questi può negarlo soltanto se il lavoratore, a causa dell'occupazione provvisoria, non potrebbe adempiere i suoi obblighi contrattuali. Se il datore di lavoro nega ingiustificatamente il consenso, il servizio

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁹⁰ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

cantonale decide di privarlo del diritto alla rifusione dell'indennità per lavoro ridotto del lavoratore interessato.

³ Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il periodo di lavoro ridotto, grazie all'occupazione provvisoria o a un'attività indipendente. Il datore di lavoro ne informa la cassa.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce il modo e la misura in cui è tenuto conto del reddito ottenuto con l'occupazione provvisoria per la determinazione della perdita di guadagno computabile.

⁵ Se il lavoratore rifiuta un'occupazione provvisoria adeguata assegnatagli, si adoperava insufficientemente per ottenerla o l'abbandona ingiustificatamente, il servizio cantonale decide di diminuirgli l'indennità per lavoro ridotto, secondo la gravità della colpa, di 100 franchi al minimo e di 1000 franchi al massimo.

Capitolo 4: Indennità per intemperie

Art. 42 Diritto all'indennità

¹ I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all'indennità per intemperie se:⁹¹

- a.⁹² sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS e
- b. subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 43).

² Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere versata l'indennità.

³ Non vi hanno diritto le persone secondo l'articolo 31 capoverso 3.

Art. 43 Perdita di lavoro computabile

¹ La perdita di lavoro è computabile se:

- a. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;
- b.⁹³ la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e
- c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.⁹⁴

² È tenuto conto soltanto di giorni interi o di mezze giornate.

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

³ Dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti, per ogni periodo di conteggio, tre giorni come termine di attesa.⁹⁵

⁴ È considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.

⁵ ...⁹⁶

Art. 43^{a97} Perdita di lavoro non computabile

La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se:

- a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);
- b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura;
- c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto remunerato secondo il contratto di lavoro;
- d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo.

Art. 44⁹⁸ Calcolo dell'indennità

Il calcolo dell'indennità si conforma all'articolo 34.

Art. 44^{a99} Durata del versamento

¹ L'indennità per intemperie è versata al massimo durante sei periodi di conteggio sull'arco di due anni.

² Per la determinazione della durata massima dell'indennità di cui all'articolo 35 vengono sommati i periodi di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto e dell'indennità per intemperie.

Art. 45 Annuncio e verifica della perdita di lavoro

¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.¹⁰⁰

² e ³ ...¹⁰¹

⁴ Il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁹⁶ Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992

(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

¹⁰¹ Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.

Art. 46 Obblighi del datore di lavoro

L'articolo 37 si applica per analogia.

Art. 47 Esercizio del diritto all'indennità

¹ Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l'azienda o per il posto di lavoro, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

² Se per l'azienda decorre un termine di due anni secondo l'articolo 35 capoverso 1, il diritto all'indennità deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pagato l'indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

³ Il datore di lavoro presenta alla cassa:

- a. i documenti necessari per l'esame del diritto all'indennità e per il calcolo della medesima;
- b. un conteggio sul pagamento delle indennità per intemperie ai suoi lavoratori.

Art. 48 Rifusione dell'indennità per intemperie

¹ La cassa verifica i presupposti per il pagamento dell'indennità per intemperie (art. 42 e 43).

² Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per intemperie legalmente pagata, previa deduzione del termine d'attesa (art. 43 cpv. 3). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.¹⁰²

³ Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 47 cpv. 1) non gli sono rufuse.

Art. 49 Prescrizioni di controllo

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni di controllo per i lavoratori colpiti da perdita di lavoro dovuta ad intemperie.

² Il servizio cantonale può ordinare controlli più approfonditi per evitare abusi in casi singoli.¹⁰³

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

¹⁰³ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Art. 50 Occupazione provvisoria

L'articolo 41 è applicabile per analogia.

Capitolo 5: Indennità per insolvenza**Art. 51** Presupposti del diritto

¹ I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

- a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
- b.¹⁰⁴ il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
- c.¹⁰⁵ hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

² Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda.¹⁰⁶

Art. 52 Estensione dell'indennità

¹ L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro; tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 1. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.¹⁰⁷

² I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall'indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.

Art. 53 Esercizio del diritto all'indennità

¹ Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti.

¹⁰⁴ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

¹⁰⁵ Originaria lett. b.

¹⁰⁶ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

² Nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.

³ Alla scadenza di questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue.

Art. 54 Trasferimento del credito alla cassa

¹ Con il pagamento dell'indennità, le pretese salariali dell'assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell'indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF¹⁰⁸).

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all'estero.

³ L'assicurato, se ha già ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla cassa.

Art. 55 Obblighi dell'assicurato

¹ Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

² Il lavoratore deve restituire l'indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro.

Art. 56 Obbligo di informare

Il datore di lavoro e l'ufficio d'esecuzione e fallimenti sono tenuti a fornire alla cassa ogni informazione necessaria per valutare la pretesa del lavoratore e per stabilire l'indennità per insolvenza.

Art. 57 Finanziamento

L'indennità per insolvenza è finanziata con i mezzi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 58¹⁰⁹ Moratoria concordataria

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia.

¹⁰⁸ RS 281.1

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Capitolo 6: Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro)¹¹⁰

Sezione 1: Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali

Art. 59 Principio

¹ L'assicurazione contro la disoccupazione promuove mediante prestazioni finanziarie la riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione di assicurati, il cui collocamento è impossibile o considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro. Versa prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di persone minacciate dalla disoccupazione.¹¹¹

² I servizi cantonali collaborano con gli organi dell'assicurazione contro l'invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

³ La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione devono migliorare l' idoneità al collocamento.

Art. 59a¹¹² Condizioni quadro

L'ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi cantonali, affinché:

- a. la necessità di provvedimenti di riconversione, di perfezionamento e di reintegrazione sia analizzata sistematicamente;
- b. l'esito dei provvedimenti sia controllato e preso in considerazione nella preparazione e nell'esecuzione di ulteriori provvedimenti;
- c. le esperienze fatte in Svizzera e all'estero siano oggetto di valutazioni, in base alle quali sono raccomandati provvedimenti concreti agli uffici responsabili. È data la priorità ai provvedimenti in favore dei giovani e delle donne disoccupati nonché agli assicurati disoccupati da lungo tempo.

Art. 59b¹¹³ Indennità giornaliera speciali

¹ Gli assicurati riscuotono indennità giornaliera speciali per i giorni durante i quali partecipano a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro su ordine o con l'accordo del servizio ufficiale competente.

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

¹¹¹ Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹¹² Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

¹¹³ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312). Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2374 2385; FF **1999** 3).

² Le indennità giornalieri speciali sono calcolate conformemente all'articolo 22; sono indipendenti dal numero massimo d'indennità di cui all'articolo 27 capoverso 2 lettera a. Sono versate fino alla scadenza del termine quadro per la riscossione delle prestazioni per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

³ Se partecipa a un programma di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 e con una quota di formazione inferiore al 40 per cento, l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera minima di 102 franchi. Se il tasso di occupazione in un programma di occupazione temporanea è inferiore al 100 per cento, l'indennità giornaliera minima è ridotta in modo corrispondente.

Art. 60 Prestazioni in favore dei partecipanti ai corsi. Presupposti del diritto

¹ I lavoratori che frequentano un corso di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione possono pretendere prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione se:

- a. sono disoccupati o sono direttamente minacciati da disoccupazione e non può essere loro assegnata un'occupazione adeguata;
- b.¹¹⁴ hanno adempito, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 13 capoverso 1 o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) e
- c. frequentano il corso su istruzione o con il consenso del servizio cantonale.

² Chi intende frequentare un corso di propria iniziativa deve chiederne il consenso al servizio cantonale, tempestivamente prima dell'inizio, con una domanda motivata e corredata degli atti necessari.

³ Nella misura in cui lo esige il corso, durante il medesimo il partecipante non è tenuto ad essere idoneo al collocamento.

⁴ Le persone che non adempiono le condizioni relative al periodo di contribuzione e non ne sono esentate e che con il consenso del servizio ufficiale cantonale frequentano un corso allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente hanno diritto entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo alle prestazioni di cui all'articolo 61 capoverso 3. Il consenso può essere dato soltanto se ad esse, senza la frequentazione del corso, non può essere assegnata alcuna occupazione. Questa disposizione non si applica alle persone che hanno esaurito il loro diritto alle prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b.¹¹⁵

⁵ L'assicurazione assume l'80 per cento delle spese per corsi secondo il capoverso 4; il restante 20 per cento è a carico dei Cantoni.¹¹⁶

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

¹¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

Art. 61 Genere e portata

¹ e ² ...¹¹⁷

³ La cassa rimborsa ai partecipanti le necessarie spese comprovate per le quote di iscrizione e il materiale didattico, come anche per il viaggio tra il luogo di domicilio e il luogo del corso. Essa concede loro inoltre un contributo adeguato per le spese di vitto e d'alloggio nel luogo del corso. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 62 Sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento.
Presupposti del diritto

¹ L'assicurazione contro la disoccupazione può versare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni degli interlocutori sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private sussidi alle spese d'organizzazione di corsi giusta l'articolo 60.

² Devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

- a. il corso deve essere organizzato in modo conforme allo scopo e essere tenuto da specialisti;
- b. non deve perseguire uno scopo lucrativo e deve essere aperto a tutte le persone che hanno compiuto l'età richiesta e dispongono della formazione necessaria;
- c.¹¹⁸ dai partecipanti disoccupati non possono essere riscossi contributi per le tasse dei corsi e per il materiale didattico.

Art. 63¹¹⁹ Estensione delle prestazioni

L'assicurazione rimborsa i costi necessari comprovati per l'esecuzione del corso. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 64 Competenza e procedura

¹ Le domande di sussidio devono essere presentate, con la motivazione e tempestivamente prima dell'inizio del corso, al servizio cantonale, che le trasmette, con il suo parere, all'ufficio di compensazione (art. 83).

² Se il corso è organizzato da un'istituzione d'importanza nazionale, la domanda di sussidio motivata deve essere presentata direttamente all'ufficio di compensazione.

³ L'Ufficio di compensazione risolve circa la concessione dei sussidi e li paga direttamente. Rende periodicamente conto di questi versamenti alla commissione di sorveglianza. A quest'ultima sottopone per decisione i progetti di riqualificazione e di perfezionamento di una certa importanza.

¹¹⁷ Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

¹¹⁸ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Art. 65 Assegni per il periodo di introduzione. Presupposti del diritto

Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d'introduzione in un'azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d'introduzione se:¹²⁰

- a. essi adempiono il presupposto giusta l'articolo 60 capoverso 1 lettera b;
- b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
- c. l'assicurato, dopo l'introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta.

Art. 65a¹²¹ Promovimento del prepensionamento

Il Consiglio federale può adottare un disciplinamento limitato nel tempo concernente il prepensionamento qualora una disoccupazione rilevante, persistente, regionale o settoriale o una disoccupazione generalizzata lo richieda.

Art. 66 Ammontare e durata

¹ Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario normale.

² Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati di una certa età, per dodici mesi al massimo. Il Consiglio federale disciplina i particolari.¹²²

³ Gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo dell'importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi.¹²³

⁴ Gli assegni per il periodo d'introduzione sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.¹²⁴

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹²¹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

¹²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

¹²³ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

¹²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Art. 66a¹²⁵ Assegni di formazione. Condizioni

¹ L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

- a. adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b;
- b. hanno almeno 30 anni e
- c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione.

² Il servizio cantonale può, in casi giustificati, derogare alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

³ Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione.

Art. 66b¹²⁶ Condizioni materiali

¹ Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione.

² La formazione deve corrispondere alle capacità dell'assicurato e migliorarne l'idoneità al collocamento.

Art. 66c¹²⁷ Ammontare e durata degli assegni di formazione

¹ Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d'apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale.

² Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

³ Gli assegni di formazione sono pagati dal datore di lavoro unitamente al salario convenuto. Il datore di lavoro deve pagare gli usuali contributi dell'assicurazione sociale e dedurre al lavoratore la quota a suo carico.

⁴ Il termine quadro è di 4 anni per gli assicurati che concludono una formazione mediante assegni di formazione.

¹²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹²⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Art. 67 Domande¹²⁸

¹ Le domande per l'ottenimento di assegni d'introduzione, di formazione o di prepensionamento devono essere presentate tempestivamente al servizio cantonale prima dell'inizio dell'introduzione, della formazione o del pensionamento anticipato.¹²⁹

² La cassa scelta dall'assicurato può pagare gli assegni soltanto con il consenso del servizio cantonale.

Sezione 2: Occupazione fuori della regione di domicilio**Art. 68** Generi di prestazioni e presupposti del diritto

¹ Ai lavoratori, ai quali non è stato possibile procurare un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che hanno accettato, per evitare la disoccupazione, lavoro fuori di questa regione, possono essere assegnate le seguenti prestazioni:

- a. sussidio per le spese di pendolare;
- b. sussidio per le spese di soggiornante settimanale.

² Essi devono soddisfare il presupposto secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettera b.

Art. 69 Sussidio per le spese di pendolare

Il sussidio per le spese di pendolare copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio.

Art. 70 Sussidio per le spese di soggiornante settimanale

Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

Art. 71 Disposizioni comuni

¹ I pendolari e i soggiornanti settimanali possono ricevere sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.

² I sussidi possono essere versati soltanto nella misura in cui all'assicurato, a cagione del lavoro esterno, risultino perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività.

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

³ L'assicurato deve presentare la domanda di prestazioni giusta l'articolo 68 al servizio cantonale prima di aver accettato il lavoro esterno o di aver traslocato. La cassa scelta dall'assicurato può versare le prestazioni soltanto con il consenso del servizio cantonale.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 2a:¹³⁰ Promovimento dell'attività lucrativa indipendente

Art. 71a Principio

¹ L'assicurazione può sostenere assicurati disoccupati o assicurati minacciati dalla disoccupazione, che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole, mediante il versamento di 60 indennità giornaliere speciali al massimo nella fase di progettazione di tale attività.

² Per questa categoria di assicurati essa può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949¹³¹ inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri. In caso di perdita l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.

Art. 71b Presupposti del diritto

¹ Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se:

- a. senza colpa propria, sono disoccupati o minacciati direttamente dalla disoccupazione;
- b. entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3) hanno adempiuto il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 13 capoverso 1;
- c. hanno almeno 20 anni e
- d. presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.

² Gli assicurati che entro un termine di sei mesi di disoccupazione controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2.

¹³⁰ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹³¹ RS 951.24

Art. 71c Procedura

¹ L'assicurato sottopone la domanda al servizio cantonale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

² Durante il periodo in cui gli sono versate le indennità giornalieri speciali, l'assicurato non dev'essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17.

Art. 71d Conclusione della fase di progettazione

¹ Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi alla riscossione dell'ultima indennità giornaliera speciale, il servizio cantonale dev'essere informato se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe all'assicurato, oppure alla cooperativa di fideiussione se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.

² Se, riscossa l'ultima indennità giornaliera speciale, l'assicurato intraprende o ha già intrapreso un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre indennità giornalieri si applica un termine quadro di quattro anni. Le prestazioni dell'assicurazione non possono superare complessivamente la durata di due anni.

Sezione 3: Altri provvedimenti**Art. 72¹³²** Programmi per l'occupazione temporanea di assicurati

¹ L'assicurazione promuove l'occupazione temporanea di assicurati nell'ambito di programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, destinati a procurare lavoro o a permettere una reintegrazione nell'attività lucrativa. I programmi non devono però trovarsi in concorrenza diretta con l'economia privata.

² L'assicurazione può promuovere l'occupazione temporanea di assicurati nell'ambito di periodi di pratica professionale in imprese o nell'amministrazione.

Art. 72a¹³³ Diritto dell'assicurato ad un'occupazione temporanea

¹ L'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

² Per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h.

¹³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹³³ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

³ Se il Cantone non è in grado di assegnargli un'occupazione temporanea, l'assicurato ha diritto a titolo di compensazione a 80 indennità giornalieri speciali, sempre che non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Questo diritto può essere fatto valere a più riprese rispettando il termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

⁴ e 5 ... 134

Art. 72b¹³⁵ Offerta di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

I Cantoni mettono a disposizione i posti necessari per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Questi ultimi devono:

- a. diminuire il pericolo di una disoccupazione di lunga durata;
- b. consentire una rapida e durevole reintegrazione degli assicurati;
- c. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
- d. offrire ai giovani assicurati e a coloro che intendono intraprendere per la prima volta un'attività lucrativa la possibilità di acquisire esperienza professionale.

Art. 72c¹³⁶ Partecipazione dei Cantoni ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

¹ I Cantoni partecipano ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il contributo dei Cantoni non deve superare il 10 per cento dei costi complessivi.

² I costi sono ripartiti fra i Cantoni in funzione delle indennità giornaliere versate durante l'anno corrispondente. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce l'importo in franchi della singola indennità giornaliera.

³ L'ufficio di compensazione rende conto annualmente ai Cantoni dei costi dell'anno precedente.

Art. 73 Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro

¹ L'assicurazione contro la disoccupazione, per contribuire all'equilibrio del mercato del lavoro, può promuovere, mediante sussidi, la ricerca applicata sul mercato del lavoro.

² L'Ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca.

¹³⁴ Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

¹³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

¹³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

Art. 74¹³⁷ Sussidi per il promovimento del collocamento

¹ L'assicurazione può concedere sussidi per la formazione e l'istruzione del personale di collocamento.

² L'assicurazione contro la disoccupazione può sussidiare provvedimenti intesi a:

- a. rendere più efficace il collocamento mediante mezzi tecnici o mezzi organizzativi straordinari;
- b. promuovere una stretta collaborazione fra i servizi di collocamento, i servizi d'orientamento professionale e altre organizzazioni importanti per la reintegrazione dei disoccupati.

³ I provvedimenti devono essere idonei a prevenire o a combattere la disoccupazione. Devono rispondere ad un interesse regionale o intercantonale rilevante. I sussidi non sono concessi a privati, eccettuate le istituzioni senza scopo lucrativo.

Art. 75 Ammontare dei sussidi, competenza e procedura

¹ L'assicurazione rimborsa i costi computabili comprovati per l'occupazione temporanea degli assicurati. Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente i costi computabili. La competenza e la procedura per i programmi di occupazione temporanea sono rette dall'articolo 64.¹³⁸

^{1bis} Il Consiglio federale può emanare, per un'occupazione temporanea nell'ambito dei periodi di pratica professionale, prescrizioni minime per quanto riguarda la partecipazione finanziaria del datore di lavoro.¹³⁹

² La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi per promuovere la ricerca in materia di mercato del lavoro, il collocamento dei disoccupati nonché la formazione e l'istruzione del personale di collocamento. I sussidi ammontano dal 20 al 50 per cento delle spese computabili. Il Consiglio federale determina le spese computabili.¹⁴⁰

³ ...¹⁴¹

⁴ L'ufficio di compensazione, se conferisce direttamente un mandato di ricerca, copre le spese integrali, sempre che non abbia convenuto una ripartizione delle spese con altri servizi.

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹³⁹ Introdotto dal n. I del DF del 19 mar. 1993 (RU 1993 1066; FF 1993 I 521). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁴¹ Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Titolo quarto: Organizzazione

Capitolo 1: Esecuzione

Art. 76

¹ Sono incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione:

- a. le casse di disoccupazione cantonali pubbliche, le altre casse pubbliche di disoccupazione e le casse riconosciute delle organizzazioni;
- b. l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione;
- c. i servizi designati dai Cantoni;
- d.¹⁴² gli uffici di collocamento regionali;
- e.¹⁴³ le commissioni tripartite;
- f.¹⁴⁴ le casse di compensazione AVS;
- g.¹⁴⁵ l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS;
- h.¹⁴⁶ i datori di lavoro;
- i.¹⁴⁷ la commissione di sorveglianza.

² I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all'esecuzione; la Confederazione esercita la sorveglianza.

Capitolo 2: Casse di disoccupazione

Art. 77 Casse pubbliche

¹ Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell'indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).

² Il Cantone è il titolare della cassa.

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁴⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁴⁷ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

³ L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro¹⁴⁸ può, per gravi motivi, riconoscere eccezionalmente casse pubbliche il cui campo d'attività non si estende all'insieme del Cantone.

⁴ Più Cantoni possono, con il consenso dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro¹⁴⁹, gestire una cassa pubblica in comune per i loro territori.

Art. 78 Casse delle organizzazioni

¹ Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d'importanza nazionale, regionale o cantonale, possono istituire casse separatamente o in comune. Devono chiederne il riconoscimento all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro¹⁵⁰. La cassa è riconosciuta se il titolare offre la garanzia di una gestione corretta e razionale.

² Le casse possono limitare il loro campo d'attività a una regione determinata oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.

Art. 79 Istituzione, organizzazione e natura giuridica delle casse

¹ I titolari stabiliscono in un regolamento l'organizzazione della loro cassa, le limitazioni eventuali del campo d'attività, come anche, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. Essi devono sottoporre il regolamento all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro¹⁵¹, per approvazione.

² Le casse non hanno personalità giuridica propria, ma trattano con l'esterno in nome proprio e hanno capacità di stare in giudizio.

³ Tutte le operazioni di pagamento delle casse delle organizzazioni devono svolgersi, eccettuati i pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali, i quali possono essere utilizzati soltanto per questo scopo. In caso di fallimento del titolare, gli averi depositati su questi conti non cadono nella massa fallimentare. L'articolo 242 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento¹⁵² s'applica per analogia.

Art. 80 Soppressione del riconoscimento

¹ Le casse delle organizzazioni possono rinunciare al riconoscimento mediante comunicazione scritta all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del

¹⁴⁸ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

¹⁴⁹ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

¹⁵⁰ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

¹⁵¹ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

¹⁵² RS **281.1**

lavoro¹⁵³. La rinuncia diventa effettiva, con riserva di circostanze particolari, alla fine dell'anno civile, il più presto però dopo sei mesi.

² L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro¹⁵⁴ può revocare il riconoscimento alle casse delle organizzazioni e alle casse pubbliche non cantonali se:

- a. la gestione non è corretta o è irrazionale e se, nonostante avvertimento dell'ufficio di compensazione, non è stato avviato alle carenze in tempo utile;
- b. la cassa viola ripetutamente le istruzioni formali dell'ufficio di compensazione, oppure
- c. il titolare non si conforma ai suoi obblighi legali di responsabilità.

³ La soppressione del riconoscimento provoca lo scioglimento e la liquidazione della cassa.

Art. 81 Compiti delle casse

¹ Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti:

- a. appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente;
- b. sospendono l'assicurato dal diritto all'indennità nei casi previsti dall'articolo 30 capoverso 1, sempreché tale facoltà non spetti, secondo il capoverso 2, al servizio cantonale;
- c. versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge;
- d. amministrano il capitale d'esercizio secondo le disposizioni dell'ordinanza;
- e. rendono periodicamente conto e presentano il rapporto di gestione all'ufficio di compensazione.

² La cassa sottopone un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio:

- a. se l'assicurato abbia diritto alle prestazioni;
- b. se, per quanti giorni o da qual momento l'assicurato debba essere sospeso dal diritto alle prestazioni.

Art. 82 Responsabilità dei titolari

¹ Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.¹⁵⁵

² Se la cassa ha più titolari, tale responsabilità è solidale.

¹⁵³ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

¹⁵⁴ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

³ L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.¹⁵⁶

⁴ I pagamenti eseguiti dal titolare sono accreditati al fondo di compensazione.

⁵ La Confederazione rimborsa adeguatamente al titolare il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale disciplina i particolari.¹⁵⁷

Capitolo 3: Altri organi esecutivi

Art. 83 Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

¹ L'ufficio di compensazione:

- a. contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. tiene i conti del fondo di compensazione;
- c.¹⁵⁸ controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;
- c^{bis}.¹⁵⁹ verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;
- d. verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente;
- e.¹⁶⁰ impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;
- f. decide le pretese di risarcimento verso il titolare o il datore di lavoro per danni provocati dalla cassa, rispettivamente dal datore di lavoro (art. 82 cpv. 3, 88 cpv. 2);
- g. assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza;
- h.¹⁶¹ prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari;

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

- i.¹⁶² gestisce un sistema d'informazione che serve all'adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici;
 - k. prende le decisioni giusta gli articoli 64 capoverso 3 e 75 capoverso 1 e paga i sussidi previsti negli articoli 62 e 72 a 74;
 - l. sorveglia le decisioni del servizio cantonale;
 - m. decide della computabilità delle spese amministrative delle casse;
 - n. provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali.
 - o.¹⁶³ dirige il centro di informatica delle casse di disoccupazione;
 - p.¹⁶⁴ coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare;
 - q.¹⁶⁵ prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59a.
- ² Esso sottopone alla commissione di sorveglianza:
- a. il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale;
 - b. altri conteggi periodici;
 - c. rapporti periodici sui controlli della gestione e sulla revisione dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni degli uffici del lavoro nel campo dei provvedimenti preventivi;
 - d.¹⁶⁶ le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73) e per provvedimenti nel settore del collocamento (art. 74);
 - e. i rendiconti previsti nell'articolo 64 capoverso 3.
 - f.¹⁶⁷ il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica.
- ³ L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro¹⁶⁸ dirige l'ufficio di compensazione.

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2772; FF **2000** 205).

¹⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

¹⁶⁴ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

¹⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

¹⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

¹⁶⁸ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

Art. 84 Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

¹ Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

² I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separatamente.

³ Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione.

⁴ Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, dev'essere collocato per conto dell'assicurazione contro la disoccupazione presso la Confederazione o il fondo di compensazione dell'AVS, in modo da garantire sufficienti liquidità e una adeguata remunerazione.

⁵ Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.

Art. 85 Servizi cantonali

¹ I servizi cantonali:

- a.¹⁶⁹ consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell'assicurato;
- b. appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge;
- c. decidono sull'adeguatezza di un'occupazione, assegnano agli assicurati un'occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l'articolo 17 capoverso 3;
- d. verificano l'idoneità al collocamento dei disoccupati;
- e. decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 2;
- f. eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale;
- g. sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell'articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all'indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50);
- h.¹⁷⁰ esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 64 cpv. 1 e 75 cpv. 1) e si adoperano affinché l'offerta di tali provvedimenti sia sufficiente;

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

- i. esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 60 capoverso 2, 67 e 71 capoverso 3;
- k. fanno periodicamente rapporto all'ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel campo dei provvedimenti preventivi.

2 ...¹⁷¹

Art. 85a¹⁷² Responsabilità dei Cantoni

¹ Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni che i suoi organi esecutivi provocano intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.¹⁷³

² L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.¹⁷⁴

³ I pagamenti eseguiti dal Cantone sono bonificati al fondo di compensazione.

⁴ La Confederazione rimborsa adeguatamente al Cantone il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale disciplina i particolari.¹⁷⁵

Art. 85b¹⁷⁶ Uffici di collocamento regionali

¹ I Cantoni creano uffici di collocamento regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro.

² Per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.

³ I Cantoni comunicano all'ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali.

Art. 85c¹⁷⁷ Commissioni tripartite

¹ Le commissioni tripartite consigliano gli uffici di collocamento regionali nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera i.

¹⁷¹ Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312).

¹⁷² Introdotto dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito, in vigore dal 1° gen. 1992 (RS **823.11**, **823.110**).

¹⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹⁷⁵ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

¹⁷⁷ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

² I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle autorità del mercato del lavoro. Ne fa parte, con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica.

³ Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli uffici di collocamento regionali.

⁴ D'intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i compiti di cui all'articolo 85.

⁵ I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un'offerta sufficiente di occupazioni temporanee.

Art. 86 Casse di compensazione AVS

Le casse di compensazione AVS riscuotono i contributi e li versano all'ufficio centrale di compensazione dell'AVS.

Art. 87 Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

¹ L'ufficio centrale di compensazione dell'AVS:

- a. controlla i conteggi delle casse di compensazione AVS;
- b. versa i contributi riscossi al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- c. presenta annualmente i conti all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

² Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS e l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 88 Datori di lavoro

¹ I datori di lavoro:

- a. regolano i conti per i loro contributi e per quelli dei loro lavoratori con la competente cassa di compensazione AVS (art. 5 cpv. 1 e art. 6);
- b. compilano tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni;
- c. osservano le prescrizioni loro applicabili riguardo all'indennità per lavoro ridotto, all'indennità per intemperie e a quella per insolvenza;
- d. soddisfano gli obblighi loro imposti dalla presente legge in materia di informazione ed annuncio (art. 96).

² I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che cagionano intenzionalmente o per grave negligenza. È applicabile per analogia l'articolo 82 capoversi 3 e 4.

Art. 89 Commissione di sorveglianza

¹ La commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione controlla lo stato e l'evoluzione del fondo di compensazione ed esamina i conti e il rapporto annui dell'assicurazione, a destinazione del Consiglio federale; il rapporto annuo può anche redigerlo da sé. Essa emana direttive sui collocamenti del fondo di compensazione.

² Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove trattisi di modificare i tassi di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse.

³ Assiste il Consiglio federale nell'elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti preventivi.

⁴ Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro e di collocamento (art. 75 cpv. 2). Può dare all'ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni legali, direttive generali per l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.¹⁷⁸

⁵ È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell'ufficio di compensazione (art. 92).¹⁷⁹

⁶ È composta di 7 rappresentanti dei datori di lavoro, di 7 dei lavoratori e di 7 della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche.

⁷ Il Consiglio federale elegge i membri e designa il presidente.

Titolo quinto: Finanziamento**Art. 90** Fonti di finanziamento

¹ L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata mediante i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, nonché con gli interessi del fondo di compensazione.

² In circostanze eccezionali, la Confederazione concede sussidi a fondo perso per un importo massimo pari al 5 per cento delle spese globali dell'assicurazione.¹⁸⁰

³ Le circostanze eccezionali sono date se l'aliquota di contribuzione ammonta al 2 per cento ed i contributi unitamente alle riserve del fondo di compensazione non

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

bastano all'adempimento degli impegni correnti o il fondo di compensazione è indebitato. Il Consiglio federale disciplina i particolari.¹⁸¹

⁴ Se i sussidi ai sensi del capoverso 2 non bastano a coprire le spese dell'assicurazione, la Confederazione e i Cantoni concedono mutui ad un interesse adeguato.¹⁸²

⁵ La Confederazione e i Cantoni accordano i mutui in parti uguali. Il Consiglio federale fissa le quote dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione; al riguardo, tiene conto della capacità finanziaria e del numero di abitanti dei Cantoni.¹⁸³

Art. 91 Capitale d'esercizio delle casse

¹ L'ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale d'esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa amministra il suo capitale d'esercizio a titolo fiduciario.

² In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all'ufficio di compensazione.

Art. 92 Spese amministrative

¹ Le spese delle casse di compensazione AVS per la riscossione dei contributi sono rimborsate adeguatamente dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

² Le spese amministrative, cagionate all'ufficio centrale di compensazione dell'AVS dall'assicurazione contro la disoccupazione, sono coperte dal fondo di compensazione di quest'ultima.

³ Le spese amministrative dell'ufficio di compensazione per l'esecuzione dell'assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.¹⁸⁴

⁴ Le ulteriori spese amministrative dell'ufficio di compensazione, quali le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali della Confederazione.¹⁸⁵

⁵ Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.¹⁸⁶

⁶ Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall'adempimento dei compiti di cui all'articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

¹⁸² Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

¹⁸³ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il DFE può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.¹⁸⁷

⁷ Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni i costi computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettere d, e e g-k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML). Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 85a). I costi computabili sono rimborsati in funzione dell'effetto delle prestazioni fornite. Il DFE può concludere con i titolari convenzioni sulle prestazioni.¹⁸⁸

⁸ Le spese amministrative del centro di informatica sono a carico del fondo di compensazione.¹⁸⁹

⁹ Il fondo di compensazione rimborsa in modo adeguato all'istituto collettore i costi per l'esecuzione della previdenza professionale secondo l'articolo 60 capoverso 2 lettera e della legge federale del 25 giugno 1982¹⁹⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.¹⁹¹

Art. 93 Spese processuali e ripetibili

Le spese processuali e ripetibili, addossate a una cassa o a un servizio cantonale in connessione con l'esecuzione della presente legge, sono rimborsate dal fondo di compensazione, nella misura in cui non siano state provocate per temerarietà o leggerezza. Non sono però rimborsate le spese addossate al titolare di una cassa o a un Cantone in una procedura contro l'ufficio di compensazione o la Confederazione.

¹⁸⁷ Introdotto dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS **823.11**). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹⁸⁸ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

¹⁸⁹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

¹⁹⁰ RS 831.40

¹⁹¹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273, **1997** 60 II 1; FF **1994** I 312).

Titolo sesto: Disposizioni diverse

Art. 94 Costituzione in pegno, cessione, compensazione, impiego delle prestazioni

¹ I diritti a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione possono essere validamente costituiti in pegno o ceduti soltanto nella misura in cui siano pignorabili secondo la legge federale sull'esecuzione e il fallimento¹⁹².

² I crediti fondati sulla presente legge e le ripetizioni di rendite e di indennità giornaliere dell'AVS, dell'assicurazione per l'invalidità, dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché di prestazioni complementari dell'AVS/AI e di assegni familiari legali possono essere compensati con prestazioni esigibili dell'assicurazione contro la disoccupazione.

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione siano impiegate in conformità dello scopo.

Art. 95 Ripetizione di prestazioni

¹ La cassa è tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto. Essa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

² Il rimborso, se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un grave rigore, è condonato, a domanda, in tutto o in parte. La cassa sottopone il caso, per decisione, al servizio cantonale.

³ L'ufficio di compensazione deve esigere, allo stesso modo, il rimborso di prestazioni che ha pagato indebitamente. Decide sulle domande di condono.

⁴ Il diritto di ripetizione si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza, il più tardi però in cinque anni dopo il pagamento della prestazione. Se il diritto di ripetizione risulta da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Art. 96 Obbligo di informare e di annunciare

¹ I beneficiari delle prestazioni, i loro rappresentanti legali e i datori di lavoro devono fornire alle casse e alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni ogni utile informazione e presentare i documenti necessari.

² L'assicurato, fintanto che riscuote prestazioni, deve annunciare spontaneamente alla cassa tutto quanto è importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni o per il calcolo delle medesime, segnatamente i dati concernenti il diritto agli assegni per i

¹⁹² RS 281.1

figli o per la formazione, come anche le modificazioni del guadagno o del guadagno intermedio conseguito.

³ Le persone responsabili della gestione di una cassa devono fornire alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni ogni utile informazione e presentare i documenti necessari.

⁴ Il Consiglio federale determina quali informazioni e documenti gli uffici partecipanti all'esecuzione, al controllo e alla sorveglianza dell'Assicurazione contro la disoccupazione forniscono agli uffici del lavoro. La comunicazione è limitata alle indicazioni e ai documenti di cui gli uffici del lavoro hanno bisogno nella loro qualità d'organi esecutivi dell'assicurazione contro la disoccupazione.¹⁹³

Art. 96a¹⁹⁴ Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:

- a. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
- b. prevenire versamenti indebiti;
- c. fissare e riscuotere i contributi.

Art. 96b¹⁹⁵ Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- a. registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni assicurative;
- b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;
- d. riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali;
- e. riscuotere l'imposta alla fonte;
- f. applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
- g. far valere le pretese dell'assicurazione;

¹⁹³ Introdotta dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito, in vigore dal 1° gen. 1992 (RS **823.11**, **823.110**).

¹⁹⁴ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000 2772**; FF **2000 205**).

¹⁹⁵ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000 2772**; FF **2000 205**).

- h. sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
- i. allestire statistiche.

Art. 96c¹⁹⁶ Procedura di richiamo

¹ Per adempiere i compiti elencati nel capoverso 2, i seguenti uffici possono accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione gestito dall'Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i):

- a. l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. le casse di disoccupazione;
- c. gli uffici designati dai Cantoni, incaricati dell'applicazione della presente legge;
- d. gli uffici di collocamento regionali;
- e. i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

² Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti conferiti loro dalla presente legge:

- a. sorveglianza e controllo dell'esecuzione della presente legge;
- b. assegnazione dei mezzi necessari alle casse;
- c. determinazione e rimborso dei costi amministrativi;
- d. consulenza e collocamento delle persone in cerca d'impiego;
- e. valutazione del diritto alle prestazioni;
- f. esecuzione delle prescrizioni in materia di controllo;
- g. calcolo e versamento delle prestazioni;
- h. emanazione delle decisioni previste dalla presente legge o da disposizioni della procedura amministrativa;
- i. approntamento di una sufficiente offerta di provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

³ Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, l'organizzazione e la gestione di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.

Art. 96d¹⁹⁷ Consultazione degli atti

¹ Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti:

¹⁹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2772; FF **2000** 205).

¹⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2772; FF **2000** 205).

- a. la persona assicurata, per i dati che la concernono;
- b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;
- c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;
- d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito.

² Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.

Art. 97¹⁹⁸ Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 97a¹⁹⁹ Comunicazione di dati

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

- a. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;
- b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
- c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
- d. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889²⁰⁰ sulla esecuzione e sul fallimento;
- e. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

² Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2772; FF **2000** 205).

¹⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2772; FF **2000** 205).

²⁰⁰ RS **281.1**

- b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- c. alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990²⁰¹ sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992²⁰² sulla statistica federale;
- e. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

³ I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

⁴ Negli altri casi, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

⁵ Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

⁶ Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

⁷ I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

² Il Consiglio federale può consentire eccezioni se non vi osta alcun interesse privato o pubblico.

Art. 98 Esenzione

¹ I titolari sono esenti dalle imposte federali, cantonali e comunali su il reddito e la sostanza delle casse.

² I documenti allestiti per gli scopi dell'assicurazione contro la disoccupazione sono esenti dalle tasse e dagli emolumenti pubblici.

Art. 98a²⁰³ Rapporto con l'assicurazione militare

Di regola, le prestazioni giusta la legge federale del 19 giugno 1992²⁰⁴ sull'assicurazione militare, che concorrono con quelle secondo la presente legge, sono poziori.

²⁰¹ RS **642.11**

²⁰² RS **431.01**

²⁰³ Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 19 giu. 1992 sull'assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **833.1**).

²⁰⁴ RS **833.1**

Art. 99 Rapporti con le altre assicurazioni sociali

¹ Il Consiglio federale disciplina i rapporti con gli altri rami dell'assicurazione sociale ed emana prescrizioni complementari per impedire un sovrarisarcimento nel caso di concorso di prestazioni.

² Il Consiglio federale disciplina il diritto di ricorso dei responsabili dell'assicurazione contro la disoccupazione contro decisioni prese in un altro ramo dell'assicurazione sociale.

Titolo settimo: Rimedi giuridici**Art. 100** Principio

Le decisioni sono impugnabili mediante ricorso.

Art. 101 Autorità di ricorso

Sono autorità di ricorso:

- a. il servizio cantonale, per le decisioni degli uffici comunali del lavoro;
- b.²⁰⁵ un tribunale o una commissione di ricorso indipendente dall'amministrazione come ultima istanza cantonale, per le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e delle casse;
- c.²⁰⁶ la commissione di ricorso DFE²⁰⁷, per le decisioni, comprese quelle su ricorso, dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro²⁰⁸ e le decisioni dell'Ufficio di compensazione;
- d.²⁰⁹ il Tribunale federale delle assicurazioni, per le decisioni su ricorso dell'autorità cantonale di ultima istanza o della commissione di ricorso DFE.

Art. 102 Diritto di ricorso

¹ Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

² Hanno inoltre diritto di ricorrere:

²⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

²⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. 39 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

²⁰⁷ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁰⁸ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 8).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. 39 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

- a.²¹⁰ l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro²¹¹, contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e delle casse;
- b.²¹² il servizio cantonale, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro²¹³ e le casse, per le decisioni su ricorso delle autorità cantonali di ricorso.

Art. 103 Altre disposizioni procedurali

¹ Per altro, la procedura è retta, per il Tribunale federale delle assicurazioni, dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria²¹⁴ e, per le altre autorità federali, dalla legge federale sulla procedura amministrativa²¹⁵.

² Le decisioni degli uffici comunali del lavoro, quelle dei servizi cantonali e quelle delle casse devono essere notificate per scritto a chi ha diritto di ricorrere, con la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici; quest'ultima deve menzionare l'autorità e il termine di ricorso.

³ Il termine di ricorso all'autorità cantonale è di 30 giorni. Se il ricorso è presentato contro una decisione dell'ufficio comunale del lavoro, tale termine è di 10 giorni.

⁴ La procedura cantonale di ricorso deve essere semplice, spedita e, salvo in caso di ricorso temerario, gratuita. L'autorità di ricorso accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove; essa non è vincolata dalle conclusioni delle parti.

⁵ Le decisioni in ultima istanza cantonale devono essere notificate alle parti, all'autorità inferiore, al servizio cantonale e all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro²¹⁶.

⁶ Per altro, la procedura cantonale è retta dal diritto cantonale; per la procedura in ultima istanza cantonale è inoltre riservato l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale sulla procedura amministrativa.

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

²¹¹ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

²¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2125 2131; FF **1989** III 325).

²¹³ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

²¹⁴ RS 173.110

²¹⁵ RS 172.021

²¹⁶ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

Art. 104 Titolo per il rigetto dell'opposizione

Le decisioni passate in giudicato, comprese quelle su ricorso, sono parificate alle sentenze esecutive giusta l'articolo 80 della legge federale su l'esecuzione e il fallimento²¹⁷.

Titolo ottavo: Disposizioni penali**Art. 105** Delitti

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa, chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non spettano a quest'ultimo, chiunque viola l'obbligo del segreto, chiunque, nell'esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come funzionario di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone, è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale svizzero²¹⁸ commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.

Art. 106 Contravvenzioni

Chiunque viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni, chiunque viola il suo obbligo d'annunciare, chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti, chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero, chiunque, nella sua qualità di funzionario di una cassa, espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto oppure chiunque, come titolare della cassa di un'organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo, è punito con la multa fino a 5000 franchi, purché non si tratti di una fattispecie di cui all'articolo 105.

Art. 107 Delitti e contravvenzioni nell'azienda

Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell'azienda di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale oppure nell'azienda di una corpo-

²¹⁷ RS 281.1

²¹⁸ RS 311.0

razione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo²¹⁹.

Art. 108 Azione penale

L'azione penale spetta ai Cantoni.

Titolo nono: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione

Sezione 1: Confederazione

Art. 109 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Consulta dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate.

Art. 110 Sorveglianza

¹ Il Consiglio federale sorveglia l'esecuzione della presente legge.

² La sorveglianza è esercitata dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro²²⁰; l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sorveglia la riscossione dei contributi.

³ Le autorità di sorveglianza provvedono segnatamente all'applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione.

Art. 110a²²¹ Progetti pilota

¹ Consultata la commissione di sorveglianza, l'ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempreché servano a sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro oppure promuovano la flessibilizzazione dell'orario di lavoro per mantenere posti di lavoro o crearne di nuovi.

² Sono escluse deroghe agli articoli 1-6, 8, 15, 16, 18, 22-27, 30, 51-58 e 90-121.

³ I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.

²¹⁹ RS 313.0

²²⁰ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 8).

²²¹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Art. 110^{b222} Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Il Consiglio federale può introdurre per un periodo di 4 anni al massimo i nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell'ambito di progetti pilota conformemente all'articolo 110^a e dimostratisi efficaci.

Art. 111²²³ Revisione

¹ Qualora l'ufficio di compensazione accerti che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alle casse e ai servizi cantonali le istruzioni necessarie. Se del caso, ordina alle casse di esigere il rimborso delle prestazioni indebitamente pagate.

² È fatta salva l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 o l'articolo 85^a capoverso 2.

Art. 112 Commissione consultiva

Il DFE²²⁴ istituisce una commissione consultiva, che consiglia l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro²²⁵ nelle questioni di principio concernenti l'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nella commissione sono segnatamente rappresentati i Cantoni, come anche le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Sezione 2: Cantoni**Art. 113**

¹ I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all'approvazione della Confederazione²²⁶.

² I Cantoni:

- a. gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge;
- b. designano i servizi competenti e le autorità di ricorso;
- c.²²⁷ istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85^b;

²²² Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

²²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3093 3096; FF **2000** 1588).

²²⁴ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

²²⁵ Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**, RU **2000** 187 art. 8).

²²⁶ Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 362 369; FF **1988** II 1149).

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

- d.²²⁸ istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85c;
- e.²²⁹ emanano le prescrizioni procedurali;
- f.²³⁰ provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l'assicurazione contro la disoccupazione e per il collocamento;
- g.²³¹ designano cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 19.

3 ...²³²

Capitolo 2: Modificazioni, abrogazioni e proroga

Sezione 1: Modificazioni

Art. 114 Legge federale sull'assicurazione contro le malattie

La legge federale sull'assicurazione contro le malattie²³³ è modificata come segue:

Art. 12^{bis} cpv. 1^{bis} e 2^{bis}

...

Art. 115 Legge federale sul contratto d'assicurazione

La legge federale sul contratto d'assicurazione²³⁴ è modificata come segue:

Art. 9

...

Art. 100 cpv. 2

...

²²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

²²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

²³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

²³¹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 273 294; FF **1994** I 312).

²³² Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU **1996** 273; FF **1994** I 312).

²³³ [CS **8** 273; RU **1959** 876, **1964** 981, **1968** 65, **1971** 1465 in fine n. II art. 6 n. 2 disp. fin. e trans. tit. X, **1977** 2249 n. I 611, **1978** 1836 all. n. 4, **1982** 196 1676 all. n. 1, **1990** 1091, **1991** 362 n. II 412, **1992** 288 all. n. 37, **1995** 511. RU **1995** 1328 all. n. 1]

²³⁴ RS **221.229.1**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 116 Legge federale sull'assicurazione militare

La legge federale sull'assicurazione militare²³⁵ è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 5

...

Art. 117 Codice delle obbligazioni

Il Codice delle obbligazioni²³⁶ è modificato come segue:

Art. 329b cpv. 1

...

Art. 117a²³⁷ Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

La legge federale del 25 giugno 1982²³⁸ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 2 titolo e cpv. 1^{bis}

...

Art. 10 cpv. 1 e 2 primo periodo e cpv. 3 secondo periodo

...

Art. 26 cpv. 3 secondo periodo

...

Art. 47

...

Art. 60 cpv. 2 lett. e

...

²³⁵ [RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245, 1968 580, 1971 1959, 1972 1069, 1982 1676 2184, 1990 1882, 1991 362. RU 1993 3043 all. n. 1]

²³⁶ RS 220. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

²³⁷ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273, 1997 60 II 1 806; FF 1994 I 312).

²³⁸ RS 831.40. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Sezione 2: Abrogazioni

Art. 118

¹ Sono abrogati:

- a. Il decreto federale dell'8 ottobre 1976²³⁹ sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio);
- b. La legge federale del 22 giugno 1951²⁴⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione;
- c. I numeri I a III e VI del decreto federale del 20 giugno 1975²⁴¹ che istituisce nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d'impiego e dei redditi.
- d.²⁴² il decreto federale del 19 marzo 1993²⁴³ su provvedimenti nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.

² Le disposizioni abrogate s'applicano ancora ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sezione 3: Proroga

Art. 119

Il decreto federale del 20 giugno 1975²⁴⁴ che istituisce nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d'impiego e dei redditi è modificato come segue:

Numero VII cpv. 5²⁴⁵

...

Capitolo 3: Disposizione transitoria

Art. 120

Le seguenti casse, fra quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono considerate riconosciute senza una nuova procedura di riconoscimento;

²³⁹ [RU 1977 208, 1982 166 1894]

²⁴⁰ [RU 1951 1197, 1959 535, 1965 321 art. 61, 1967 26, 1968 93, 1973 1535, 1975 1078 n. I II VI, 1977 208 art. 38 cpv. 1 lett. a, 1981 224, 1982 1209]

²⁴¹ [RU 1975 1078, 1977 208 art. 37]

²⁴² Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

²⁴³ [RU 1993 1066]

²⁴⁴ [RU 1975 1078, 1977 208 art. 37]

²⁴⁵ Pubblicato nella RU, erroneamente, come cpv. 6.

- a. le casse pubbliche il cui titolare è un Cantone e il cui campo d'attività si estende a tutto il Cantone;
- b. le casse delle organizzazioni eccettuate le casse aziendali.

Capitolo 4:²⁴⁶ Relazione con il diritto europeo

Art. 121²⁴⁷

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71²⁴⁸ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999²⁴⁹ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72²⁵⁰ nella loro versione aggiornata²⁵¹;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001²⁵² di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata²⁵³.

²⁴⁶ Introdotta dal n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 685 700; FF **2001** 4435).

²⁴⁸ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

²⁴⁹ RS **0.142.112.681**; FF **1999** 5978

²⁵⁰ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

²⁵¹ RS **0.831.109.268.1/11**

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

²⁵² RS **0.632.31**; FF **2001** 4499

²⁵³ RS **0.831.106.1/11**

Capitolo 5:²⁵⁴ **Referendum ed entrata in vigore****Art. 122**²⁵⁵

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:

art. 51 a 58 e 109: 1° gennaio 1983²⁵⁶

Disposizioni rimanenti: 1° gennaio 1984²⁵⁷

²⁵⁴ Originario capitolo 4.

²⁵⁵ Originario art. 121.

²⁵⁶ DCF del 6 dic. 1982 (RU **1982** 2223).

²⁵⁷ O del 31 ago. 1983 (RS **837.01**).

